

F O N D A Z I O N E
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

REGOLAMENTO

**DESIGNAZIONI E NOMINE ORGANI DI
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Approvato dall'Organo di Indirizzo 20.4.2017

INDICE

TITOLO I - PREMESSE/DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)	p. 1
ARTICOLO 2 (Definizioni)	p. 1
ARTICOLO 3 (Principi generali)	p. 1
ARTICOLO 4 (Requisiti onorabilità/professionalità-Situazioni incompatibilità e decadenza)	p. 2
ARTICOLO 5 (Procedure di verifica requisiti)	p. 3

TITOLO II - DESIGNAZIONI E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO

ARTICOLO 6 (Requisiti richiesti per componenti Organo di Indirizzo)	p. 4
ARTICOLO 7 (Procedura di designazione/Commissione di Valutazione/ Nomina)	p. 5

TITOLO III - NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 (Inquadramento delle nomine)	p. 7
ARTICOLO 9 (Requisiti dei componenti Consiglio di Amministrazione)	p. 7
ARTICOLO 10 (Candidature/Commissione di Valutazione/ Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)	p. 8
ARTICOLO 11 (Nomina del Presidente e del Vice Presidente)	p. 9

TITOLO IV - NOMINE NEL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 12 (Requisiti dei componenti del Collegio Sindacale)	p. 10
ARTICOLO 13 (Candidature/Commissione di Valutazione/ Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale)	p. 10

TITOLO V - PUBBLICITA'/NORME FINALI

ARTICOLO 14 (Pubblicità)	p. 11
ARTICOLO 15 (Entrata in vigore/Norma transitoria)	p. 12

TITOLO I - PREMESSE/DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello Statuto della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO (di seguito FONDAZIONE), disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata dall'ACRI il 4.4.2012 e del Protocollo d'Intesa ACRI-MEF del 22.4.2015.

Art. 2

(Definizioni)

1. A fine del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *designazioni* quelle rivenienti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 4 dello Statuto, aventi titolo a designare i componenti dell'Organo di Indirizzo;
 - b) per *nomine*:
 - quelle che l'Organo di Indirizzo uscente ha titolo ad effettuare - ex art. 19, comma 12 dello Statuto - per la ricostituzione dell'Organo di Indirizzo entrante;
 - quelle che l'Organo di Indirizzo in carica ha titolo ad effettuare - ex art. 20, comma 2, lett. c) - nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

Art. 3

(Principi generali)

1. I componenti degli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della FONDAZIONE, in

conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nel processo di composizione degli Organi la FONDAZIONE adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all'attività e alle finalità istituzionali dell'Ente, perseguendo un'adeguata presenza di genere.
3. Gli Organi della FONDAZIONE, formati con riguardo a criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le specifiche attribuzioni identificate dallo Statuto, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Art. 4

(Requisiti di onorabilità/professionalità-Situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità e professionalità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi, di decadenza.
2. Ai componenti dell'Assemblea dei Soci si applicano le norme statutarie di cui all'art. 15, escludenti le cause di incompatibilità/ineleggibilità di cui all'art. 8 dello Statuto.
3. Non può esercitare funzioni di direzione/Segretario Generale o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici nella FONDAZIONE chi ha ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di componente

dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale.

4. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per le cariche deve essere comprovato mediante la produzione di dettagliato *curriculum* sottoscritto dall'interessato; il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d. lgs. 196/2003. La FONDAZIONE si riserva di chiedere l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati (ad es. certificato di residenza, certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, ecc...).

Art. 5

(Procedure di verifica dei requisiti)

1. Ciascun organo statutario verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza dalla carica ed assume entro 30 giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della FONDAZIONE.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 4, comma 4.
3. Per le nomine relative ai componenti dell'Organo di Indirizzo la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dallo Statuto - dall'Organo in carica. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, provvede il

Collegio Sindacale.

4. Per le nomine relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la verifica è svolta dal Consiglio di Amministrazione, inizialmente nella sua seduta di insediamento e comunque - ove necessario - entro 30 giorni dalla nomina. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione.
5. Per le nomine relative ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, la verifica è svolta dal Collegio Sindacale, inizialmente nella sua seduta di insediamento e comunque - ove necessario - tempestivamente dalla nomina. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione di cui al precedente comma 2, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
6. I componenti degli organi che vengano a trovarsi in situazioni comportanti la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinanti il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tale circostanza all'organo competente per l'adozione delle misure necessarie.

TITOLO II - DESIGNAZIONI E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 6

(Requisiti richiesti per i componenti dell'Organo di Indirizzo)

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo e l'Organo di Indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dallo Statuto salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza i componenti dell'Organo di Indirizzo - oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1 - devono essere in possesso di adeguate

conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della FONDAZIONE e devono aver maturato una concreta esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato per una pari durata, funzioni negli organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli organi gestionali o da dirigente presso enti privati.

3. Essi agiscono nell'esclusivo interesse della FONDAZIONE e non sono rappresentanti degli enti designanti né a questi rispondono.
4. Al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione nei settori di intervento e un assetto adeguato alle proprie esigenze gestionali e organizzative, prima dell'avvio della procedura di designazione, l'Organo di Indirizzo può individuare, come previsto dallo Statuto, gli ambiti e i settori entro i quali i designati dai soggetti di cui all'art. 18, comma 4, lett. b) devono aver maturato la loro esperienza lavorativa.

Art. 7

(Procedura di designazione/Commissione di Valutazione/Nomina)

1. Il Presidente della FONDAZIONE, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di Indirizzo, ovvero tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza e/o a darne comunicazione agli enti designanti, richiedendo la designazione dei nominativi di spettanza.
2. Le designazioni devono essere fatte pervenire alla FONDAZIONE, a cura del soggetto designante, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione - di cui al precedente art. 4, comma 4 - necessaria ai fini della

verifica del possesso dei requisiti richiesti.

3. Qualora i soggetti cui compete la designazione non vi provvedano entro il termine stabilito di 60 giorni e nel caso in cui, entro 30 giorni, permanga l'inadempienza dopo la ripetizione della richiesta di designazione, vi provvede, entro 15 giorni, il Presidente del Tribunale di Cuneo sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato. Nel caso di inadempienza anche di quest'ultimo, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dall'Organo di Indirizzo entro i successivi 30 giorni.
4. Pervenute le designazioni, la preliminare verifica del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente coadiuvato da una Commissione di Valutazione, composta dal Presidente che la presiede, dal Segretario Generale, dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo. Il Presidente riferisce all'Organo di Indirizzo sull'esito delle verifiche effettuate affinché l'organo stesso assuma le deliberazioni di propria esclusiva competenza ai sensi dello Statuto.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente art. 4, comma 4, l'Organo di Indirizzo in carica al momento delle designazioni provvede, in piena autonomia, alla verifica dei requisiti dei designati ed alle relative nomine.
6. Ove l'Organo di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti richiesti in capo al soggetto designato, ne rifiuta la nomina, ed il Presidente ne dà avviso al soggetto designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.
7. Dell'avvenuta nomina il Presidente dà comunicazione agli enti designanti e agli interessati che, entro massimi 10 giorni, devono far pervenire la propria accettazione.

8. Le dimissioni dalla carica di componenti dell'Organo di Indirizzo devono pervenire per iscritto, indirizzate al Presidente della FONDAZIONE ed al Presidente del Collegio Sindacale e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; nella prima seduta utile l'Organo di Indirizzo dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

TITOLO III - NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

(Inquadramento delle nomine)

1. Nella nomina e nella revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della FONDAZIONE.

ART. 9

(Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della FONDAZIONE e devono avere maturato una concreta esperienza operativa, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato per una pari durata, funzioni negli organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli organi gestionali o da dirigente presso enti privati, con particolare riferimento - almeno per 1 componente, ai settori finanziari.
2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi politici ed amministrativi elettivi nel parlamento

europeo e nazionale, nel consiglio regionale del Piemonte e negli Enti territoriali locali della provincia di Cuneo.

ART. 10

(Candidature/Commissione di Valutazione

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente della FONDAZIONE, almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, avvia le procedure di rinnovo informandone l'Organo di Indirizzo, affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Dette candidature devono essere inviate al Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione convocata per le nomine.
3. Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 1 o più candidati sino al numero massimo dei posti da ricoprire, prevedendo per quanto possibile la presenza di entrambi i generi aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Le proposte pervenute oltre i termini di cui al precedente comma 3 non sono ammissibili. Alla proposta devono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 4, comma 4 e la dichiarazione di cui al precedente art. 9, comma 2 sottoscritta dal candidato.
5. La preliminare verifica del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente coadiuvato da una Commissione di Valutazione, composta dal Presidente che la presiede, dal Segretario Generale, dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo.
6. L'Organo di Indirizzo, non oltre 30 giorni dalla scadenza del Consiglio di

Amministrazione uscente, sulla base dell'attività istruttoria di cui al precedente comma, procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione entrante, assicurando la presenza di entrambi i generi.

7. Ove il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti da ricoprire, l'Organo di Indirizzo sulla base di una procedura di tipo comparativo, improntata alla valorizzazione dei requisiti professionali più coerenti alle esigenze funzionali della FONDAZIONE, procede ad una selezione di candidati da sottoporre a votazione.
8. Nella votazione ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da ricoprire. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni assunte secondo le modalità statutariamente previste (art. 21, comma 8).
9. In caso di mancata accettazione della carica entro 10 giorni dalla notifica della nomina, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.
10. Analoga procedura si attiva in caso di sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione.
11. Nella propria seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso dei requisiti richiesti ed elegge il Presidente tra i suoi componenti.

ART. 11

(Nomina del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi componenti. Essi sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, senza diritto di voto, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci.
2. In sede di votazione ogni componente del Consiglio di Amministrazione può esprimere un solo voto. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni assunte secondo

le modalità statutariamente previste.

TITOLI IV - NOMINE NEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 12

(Requisiti dei componenti del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi nominati dall'Organo di Indirizzo. Essi devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione e di decadenza dalle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 13

(Candidature/Commissione di Valutazione

Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale)

1. Il Presidente della FONDAZIONE, almeno 30 giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale, avvia le procedure di rinnovo informandone l'Organo di Indirizzo, affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Dette candidature devono essere inviate al Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione convocata per le nomine.
3. Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere, ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale 1 o più candidati sino al numero massimo dei posti da ricoprire, prevedendo per quanto possibile la presenza di entrambi i generi aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Le proposte pervenute oltre i termini di cui al precedente comma 2 non sono ammissibili. Alla proposta devono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 4, comma 4, nonché documento/attestazione comprovante l'iscrizione nel

Registro dei Revisori Contabili.

5. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente coadiuvato da una Commissione di Valutazione, composta dal Presidente, dal Segretario Generale e dal componente dell'Organo di Indirizzo più anziano di età.
6. L'Organo di Indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui al precedente comma, procede alla nomina del Collegio Sindacale.
7. Ove il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti da ricoprire, l'Organo di Indirizzo sulla base di una procedura di tipo comparativo, improntata alla valorizzazione dei requisiti professionali, procede ad una selezione di candidati da sottoporre a votazione.
8. Nella votazione ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da ricoprire. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni assunte secondo le modalità statutariamente previste.
9. In caso di mancata accettazione della carica entro 10 giorni dalla notifica della nomina, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.
10. Analoga procedura si attiva in caso di sostituzione di un componente del Collegio Sindacale.
11. Nella propria seduta di insediamento il Collegio Sindacale accerta il possesso dei requisiti richiesti ed elegge il Presidente tra i suoi componenti.

TITOLO V - PUBBLICITA'/NORME FINALI

Art. 14

(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i loro curricula sono resi

pubblici sul sito internet della FONDAZIONE.

2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti designanti i componenti dell'Organo di Indirizzo di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) Statuto, unitamente alle disposizioni statutarie ed al Codice Etico.

Art. 15

(Entrata in vigore/Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione.
2. Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, l'Organo di Indirizzo può avanzare candidature per la nomina del Collegio Sindacale nella stessa seduta a tal fine convocata, senza il rispetto dei tempi e delle modalità di cui al precedente art. 13.